Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 286 del 15 novembre 1966

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 15 novembre 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **943.**

Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 943.

Nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;

Vista la delega di competenza conferita al Comitato di Associazione, in base all'art. 47 della Convenzione di Associazione, nella seconda Sessione del Consiglio di Associazione svoltasi il 7 aprile 1965 per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione medesima;

Vista la Decisione n. 5-66 del 22 aprile 1966, relativa alla definizione del concetto « prodotti originari », ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione, e dei metodi di cooperazione amministrativa;

Vista la Decisione n. 6-66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundé;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la Tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;

Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza prevista dall'art. 59 della Convenzione di Associazione con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli Atti connessi;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione del regime degli scambi commerciali previsto dalla Convenzione di Associazione firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963 e ratificata con legge 20 maggio 1964, n. 406, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti Decisioni che fanno parte integrante del presente decreto:

a) Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione del concetto di prodotti originari ai fini della applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione e dei metodi di cooperazione amministrativa;

b) Decisione 6/66 del Consiglio di Associazione, relativa alla definizione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundé.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1° luglio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — ANDREOTTI — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 72. — DI PRETORO

ASSOCIAZIONE C.E.E. - S.A.M.A.

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 29 aprile 1966. — CEE-EAMA/82/66 (CA 17)

Decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione (1) relativa alla definizione del concetto « prodotti originari » ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Il Comitato di Associazione,

Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunita Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità e, in particolare, le disposizioni del Titolo I,

Visto l'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio allegato alla suddetta Convenzione di Associazione,

Vista la dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari ed annessa all'atto finale della suddetta Convenzione (Allegato VII),

Visto il Protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione di Associazione,

Visto il progetto della Commissione della Comunità Economica Europea,

Vista la delega di competenze conferita al Comitato di Associazione dal Consiglio di Associazione nella seconda sessione svoltasi il 7 aprile 1965 per l'attua-

(1) Decisione presa dal Comitato di Associazione in base alla delega di competenza del Consiglio di Associazione il 22 aprile 1966.

zione delle disposizioni del Protocollo n. 3 della Convenzione di Yaoundé relativo alla nozione di « prodotti originari » per l'applicazione della Convenzione di Associazione,

Considerando che la definizione della nozione di « prodotti originari » ha lo scopo di permettere una distinzione fra i prodotti che hanno diritto, all'importazione negli Stati membri o negli Stati associati, al beneficio del regime preferenziale previsto dal Titolo I della Convenzione di Associazione e quelli che non sono ammessi a tale regime;

Considerando che dal contenuto di questa definizione dipende in gran parte l'armonico sviluppo delle relazioni economiche fra gli Stati associati e la Comunità Economica Europea, tenuto conto dei loro interessi legittimi e della loro situazione economica ed industriale, e del desiderio di favorire il consumo dei prodotti originari degli Stati associati, quale è stato espresso nella dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri che figura nell'Allegato VIII dell'atto finale della Convenzione di Associazione;

Considerando che, per tali ragioni, i prodotti interamente ottenuti in uno Stato membro o in uno Stato associato debbono beneficiare, in ogni caso, del regime preferenziale;

Considerando che altrettanto deve essere per le merci ottenute in uno Stato associato e destinate all'esportazione verso uno Stato membro, nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti interamente ottenuti negli altri Stati associati o negli altri Stati membri, tenuto conto che ciascuno degli Stati membri importatori accorda a questi ultimi prodotti il beneficio del regime preferenziale;

Considerando, invece, che questa assimilazione, per le merci ottenute in uno Stato membro e destinate alla esportazione verso un dato Stato associato, è possibile soltanto a condizione che i prodotti entrati nella loro fabbricazione siano a loro volta interamente ottenuti negli altri Stati membri, nello Stato associato di destinazione o negli altri Stati associati che formano una unione doganale con quest'ultimo, in quanto i prodotti in questione fruirebbero, in ogni caso, della preferenza quando vi è importazione diretta;

Considerando che è auspicabile far beneficiare del regime preferenziale anche le merci ottenute in una delle Parti Contraenti, nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti diversi da quelli indicati nei precedenti considerandi, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di una trasformazione o di una lavorazione sufficiente a modificare in maniera essenziale la loro natura ed a produrre un rilevante aumento del loro valore; che solo condizioni del genere giustificano l'applicazione del regime preferenziale alla totalità di una merce così ottenuta, in quanto la definizione di « prodotti originari » non deve avere per effetto d'impedire alle tariffe doganali e alle altre misure di protezione economica di svolgere la loro funzione nei riguardi dei paesi terzi all'Associazione;

Considerando che questo principio deve tradursi in regole semplici, garantendo una uniforme applicazione in tutta l'Associazione, e che questo scopo può esser raggiunto attenendosi ad un criterio basato sul cambiamento della voce doganale ed accompagnato da appropriati correttivi;

Considerando che le autorità doganali dello Stato membro o di quello associato importatore debbono avere la certezza che i prodotti presentati all'importazione rispondano alle condizioni previste dalla presente decisione; che questa certezza è possibile solo se sono noti i fatti che concorsero a conferire alla merce il carattere di « prodotti originari », fatti che le autorità doganali dello Stato associato o dello Stato membro esportatore sono le più qualificate a stabilire; che, è pertanto necessario che fra dette autorità si stabilisca una stretta cooperazione amministrativa;

Considerando auspicabile che tale cooperazione amministrativa si attui secondo metodi analoghi a quelli già sperimentati nel traffico fra gli Stati membri della Comunità Economica Europea,

Decide:

TITOLO I

Disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotti originari »

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione di Associazione del 20 luglio 1963 relativa alla creazione di un'associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a questa Comunità, e ad eccezione dei prodotti indicati all'Allegato IV, per i quali le disposizioni del Protocollo n. 3 restano in vigore fino a nuova decisione del Consiglio di Associazione, sono considerati:

1. Come prodotti originari degli Stati membri, a condizione che siano stati trasportati direttamente nello Stato associato d'importazione, ai sensi dell'articolo 5:

a) i prodotti totalmente ottenuti negli Stati membri;

b) i prodotti ottenuti negli Stati membri e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera *a*), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta, per quanto riguarda i prodotti originari, ai sensi della presente decisione, dello Stato associato di destinazione, o degli altri Stati associati che beneficiano, nello Stato associato di destinazione, dello stesso regime degli Stati membri della Comunità Economica Europea.

2. Come prodotti originari degli Stati associati, a condizione che siano trasportati direttamente nello Stato membro importatore, ai sensi dell'articolo 5:

a) i prodotti totalmente ottenuti in uno Stato associato;

b) i prodotti ottenuti in uno Stato associato e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera *a*), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti originari, ai sensi della presente decisione, degli Stati membri o di altri Stati associati.

I prodotti di cui all'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione della presente decisione.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*) e paragrafo 2, lettera *a*), sono considerati « totalmente ottenuti » negli Stati membri o negli Stati associati:

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti marini estratti dal mare con le loro navi;

g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonchè gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da animali o da prodotti indicati alle lettere da *a*) a *g*) o dai loro derivati.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1, lettera *b*) e 2, lettera *b*) sono considerate sufficienti:

a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco *A*, alle quali vengono applicate le disposizioni particolari di detto elenco;

b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco *B*.

Per voci doganali, si intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Articolo 4

Quando gli elenchi *A* e *B* predisposti ai fini della applicazione dell'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato membro o in uno Stato associato ne sono considerate originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

da un lato:

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti sul territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione;

dall'altro:

il prezzo ex fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d'esportazione.

Articolo 5

Sono considerati come trasportati direttamente dallo Stato membro o dallo Stato associato d'esportazione nello Stato membro o nello Stato associato d'importazione:

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non facente parte della Convenzione e senza trasbordo in tale paese;

b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di uno o più paesi non facenti parte della Convenzione o con trasbordo in uno di tali paesi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o da uno Stato associato;

c) i prodotti che attraversano il territorio di uno o più Stati non facenti parte della Convenzione senza esser scortati da un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro o da uno Stato associato, a condizione che l'attraversamento di tali paesi sia giustificato da ragioni geografiche, ai sensi della nota esplicativa n. 6, e che siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

TITOLO II

Disposizioni relative all'attuazione dei metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

I « prodotti originari », ai sensi della presente decisione, sono ammessi, nello Stato membro o nello Stato associato d'importazione, al beneficio delle disposizioni previste dal Titolo I della Convenzione su presentazione di un certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione.

Articolo 7

Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore, redatta sull'apposito modello.

Articolo 8

Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, è vistato dalle autorità doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore fin dal momento in cui l'esportazione si è realmente verificata o è stata assicurata.

In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, può essere vistato anche dopo la esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non è stato esibito al momento di detta esportazione in seguito ad errore o ad omissione involontaria. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato vistato.

Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, può essere vistato solo nel caso in cui è destinato a costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto dal Titolo I della Convenzione.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, deve esser presentato entro il termine di 4 mesi, a decorrere dalla data del visto della dogana dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione, all'Ufficio doganale dello Stato membro o dello Stato associato d'importazione cui è presentata la merce.

Articolo 10

Il certificato di circolazione delle merci, modello A.Y.1, deve esser stabilito in conformità all'esemplare allegato alla presente decisione. Esso è redatto in una delle lingue in cui è stipulata la Convenzione e in conformità con le disposizioni di diritto interno del paese esportatore. Esso è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il certificato deve avere il formato di cm. 21×30 ed essere stampato su carta collata per scritture non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima facciata di ogni certificato deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe mm. 3 ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Gli Stati membri e gli Stati associati possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni stampato deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonchè il numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'importazione, secondo le modalità previste dalla rispettiva regolamentazione. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un'attestazione dell'importatore certificante che le merci assolvono le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri e gli Stati associati ammettono come « prodotti originari », al beneficio delle disposizioni del Titolo I della Convenzione, senza che occorra presentare un certificato di circolazione, modello A.Y.1, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purchè si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci siano dichiarate come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purchè non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate come non aventi carattere commerciale le importazioni che:

presentano un carattere occasionale,

riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale,

e sono costituite da merci il cui valore globale non sia superiore:

a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni,

a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 13

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo, i Governi degli Stati membri e degli Stati associati si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per quanto riguarda il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati.

I necessari metodi di cooperazione amministrativa vengono adottati contemporaneamente alla presente decisione ed entrano in vigore alla stessa data.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 14

Ogni anno si procede all'esame dell'applicazione della presente decisione e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi gli adattamenti ritenuti necessari.

Tale riesame potrà essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta sia della Comunità Economica Europea, sia degli Stati associati.

Articolo 15

Le note esplicative, gli elenchi *A* e *B*, l'elenco dei prodotti provvisoriamente esclusi dall'applicazione della presente decisione ed il modello del certificato di circolazione delle merci A.Y.1, allegati alla presente decisione, fanno parte integrante della medesima.

Articolo 16

Gli Stati membri e gli Stati associati adottano tutte le misure necessarie affinchè i certificati di circolazione delle merci, modello A.Y.1, possano esser rilasciati a decorrere dall'entrata in vigore della decisione.

I certificati d'origine rilasciati in base alla raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea del 10 dicembre 1958, relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 133 del Trattato, continueranno ad essere validi, purchè siano rilasciati al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore della decisione e siano presentati alle autorità doganali degli Stati membri o degli Stati associati non oltre cinque mesi dopo l'entrata in vigore della decisione.

Articolo 17

Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1966.

Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 1966.

Il Presidente del Comitato di Associazione
A. BORSCHETTE

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 - ad articolo 1:

L'espressione « negli Stati membri » o « in uno Stato associato » comprende ugualmente le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi officina », a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate come facenti parte del territorio dello Stato membro o dello Stato associato al quale esse appartengono, a condizione che le stesse rispondano alle condizioni indicate dalla nota esplicativa n. 4.

Nota 2 - articolo 1:

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di uno Stato membro o di uno Stato associato non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale merce siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 - ad articolo 1:

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

Nota 4 - ad articolo 2, lettera *f*):

L'espressione « loro navi » si applica soltanto nei confronti delle navi:

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in uno Stato associato:

che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato associato;

che appartengono almeno per metà a cittadini dei Paesi facenti parte della Convenzione o ad una Società con sede principale in uno di tali Paesi, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del Consiglio d'amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini dei Paesi facenti parte della Convenzione e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a degli Stati facenti parte della Convenzione a collettività pubbliche o a cittadini aventi la nazionalità di tali Stati;

il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini dei Paesi facenti parte della detta Convenzione;

e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75%, da cittadini dei Paesi facenti parte della detta Convenzione.

Nota 5 - ad articolo 4:

Per « prezzo ex fabbrica » s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata la lavorazione o la trasformazione sufficiente. Quando tale lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più ditte, si dovrà prendere in considerazione il prezzo pagato all'ultimo fabbricante.

Nota 6 - ad articolo 5, lettera *c*):

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera *c*), l'attraversamento, da parte delle merci scambiate tra gli Stati membri e gli Stati associati, del territorio di uno o più paesi appresso indicati, non facenti parte della Convenzione, è giustificato da ragioni geografiche quando esso è motivato dalla necessità dello sbarco o dell'imbarco delle merci nei porti di:

Beira (Africa orientale portoghese)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)
Durban, Città del Capo, Port Elisabeth (Sudafrica)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)
Algeri, Bona, Orano (Algeria)	per gli scambi con il Niger
Lobito (Angola)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)
Bathurst ed altri porti della foce del fiume Gambia	per gli scambi con il Senegal
Tema, Takoradi, Acora (Gana)	per gli scambi con l'Alto Volta
Bata (Guinea spagnola)	per gli scambi con il Gabon
Conakry (Guinea)	per gli scambi con il Mali
Mombassa (Kenya)	per gli scambi con il Burundi, il Congo (Léopoldville) e il Ruanda
Tripoli (Libia)	per gli scambi con il Niger e il Ciad
Burutu, Wari (Nigeria)	per gli scambi con il Camerun, il Niger e il Ciad
Calabar (Nigeria)	per gli scambi con il Camerun
Lagos, Apapa (Nigeria)	per gli scambi con il Camerun, il Dahomey, il Niger e il Ciad
Porto Harcourt (Nigeria)	per gli scambi con il Camerun e il Ciad
Porto Sudan (Sudan)	per gli scambi con il Ciad
Dar-es-Salam (Tanganica)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)

2. In caso di attraversamento del territorio dei paesi suddetti che non fanno parte della Convenzione, i prodotti originari di uno Stato membro o di uno Stato associato:

devono rimanere sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito e non debbono esservi messi in libera pratica;

durante la permanenza in tali paesi non debbono essere oggetto di manipolazioni, a meno che queste siano destinate ad assicurare la loro conservazione tal quali.

La prova dell'adempimento di dette condizioni è fornita dalla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro o dello Stato associato di destinazione di una attestazione, rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito, recante:

una descrizione esatta della merce;

la data d'imbarco o di sbarco delle merci, con l'indicazione delle rispettive navi;

una dichiarazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza delle merci o, in mancanza, di ogni altro documento ritenuto probante da questo Stato.

Nota 7 - ad articolo 8:

Per quanto riguarda le esportazioni degli Stati associati effettuate alle condizioni di cui all'articolo 5 lettera *c*) della decisione del Consiglio di Associazione, la cui destinazione finale definitiva non è nota al momento dell'uscita dallo Stato associato esportatore, può essere ammesso un certificato di circolazione A.Y.1 provvisorio. Questo è sostituito successivamento da uno o, in caso di smistamento della spedizione prima dell'imbarco, più certificati di circolazione A.Y.1 definitivi quando, alle autorità doganali che hanno rilasciato il certificato originale, è stato provato che le merci sono state istradate verso uno Stato membro.

Il certificato provvisorio deve essere compilato sul modello prescritto dall'art. 10. Esso, nella colonna « osservazioni » deve recare la dicitura « provvisorio », scritta in inchiostro rosso ed a stampatello.

Il certificato di circolazione provvisorio è esclusivamente destinato a permettere alle autorità doganali che lo hanno emesso di vistare i certificati di circolazione definitivi.

Nota 8 - ad articolo 8:

Quando un certificato di circolazione, modello A.Y.1, si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato associato e riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato membro o dallo Stato associato di riesportazione debbono obbligatoriamente indicare lo Stato membro o lo Stato associato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione primitivo.

ALLEGATO II

ELENCO A

(*Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, o lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni*).

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
Tutte le voci della tariffa doganale	Tutti i prodotti	1. Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze, estrazione di parti avariate, nonchè le operazioni similari). 2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di merci) lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi 3. *a*) Il mutamento d'imballaggi, nonchè le divisioni e le riunioni di colli; *b*) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonchè la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette ecc., ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio. 4. L'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette, o altri segni distintivi similari. 5. La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dal Consiglio di Associazione per petere essere considerati come originari sia degli Stati membri che degli Stati associati. 6. La semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo. 7. Il cumulo di due o più operazioni indicate nei punti da 1 a 6 di cui sopra. 8. La macellazione degli animali.	
02.06	Carni e frattaglie, commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci numeri 02.01, 02.04.	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01, o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03.	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidrazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci dal n. 07.01 al n. 07.03 (incluso)	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 (incluso)	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine di frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire dall'orzo	
11.08	Amidi e fecole, inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	Fabbricazione a partire da cereali o da farine di cereali	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti compresi nel capitolo 2	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao		Fabbricazione per la quale viene utilizzato del cacao in grani, di valore non superiore al 40% del valore del prodotto finito e a condizione che i prodotti del capitolo 17 utilizzati siano dei « prodotti originari »
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri	
19.03	Paste alimentari		Ottenuti a partire dal grano duro
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
19.05	Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice », « Corn-flakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico con o senza sale, spezie mostarda o zuccheri.	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire dalle frutta del capitolo 8 e dei prodotti del capitolo 17 « originari »
20.05	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole		Fabbricazione a partire dai prodotti dei capitoli 8, 17 e 22 « originari »
20.07	Succhi di frutta non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri		Fabbricazione a partire dai prodotti dei capitoli 8 e 17 « originari »
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti . . .	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°	Aggiunta d'acqua all'alcole etilico della voce n. 22.08 o miscela fra di loro di alcoli delle voci nn. 22.08 e 22.09	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da alcole o vino	
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui della estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.)	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex 28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01	
ex 28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
28.27	Ossido di piombo	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	
ex 28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42	
ex 28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42	
ex 28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42	
ex 28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13	
ex 28.38	Solfato d'alluminio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.20	
ex 28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28	
ex 29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13	
ex 29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo
ex 29.35	Piridina; alfapicolina, betapicolina, gammapicolina		Trasformazione dell'acetilene in aldeide acetica e trasformazione dell'aldeide acetica in piridina o picolina
ex 29.35	Vinilpiridina		Trasformazione dell'aldeide acetica in picoline e trasformazione delle picoline in vinilpiridina
ex 29.38	Acido nicotinico (Vitamina PP) . . .		Trasformazione dell'aldeide acetica in betapicolina e trasformazione della betapicolina in acido nicotinico
ex 29.43	Glucosio (destrosio)	Tutte le fabbricazioni a partire da amidi, fecole o dalle loro materie prime	
ex 30.03	Antibiotici	Tutte le fabbricazioni a partire da antibiotici della voce numero 29.44	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dalle materie delle voci numeri 32.04 e 32.05	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
35.05	Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	Tutte le fabbricazioni a partire da prodotti diversi	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rondenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali.		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 38.19	Miscugli non agglomerati di carburi metallici; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose; composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio Prodotti compresi nella sottovoce Q della Tariffa doganale delle Comunità europee		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	Lavorazione delle materie plastiche artificiali, degli eteri ed esteri della cellulosa, delle resine artificiali	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci nn. dal 41.02 al 41.07 (incluso) (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate . .	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pelliccerìa in tavole, sacchi, mappette, croci e similari (ex voce n. 43.02)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento, di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da lana in massa
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce numero 53.02
53.09	Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 53.01 al 53.04 incluso
53.11	Tessuti di lana o di peli fini .		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 53.01 al 53.05 incluso
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 54.01, 54.02
54.05	Tessuti di lino o di ramié		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza .		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03, 55.04
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03, 55.04
55.09	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03, 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (cables) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati, o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 56.01 al 56.03 (incluso)
57.09	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10	Tessuti di iuta		Ottenuti a partire dalla iuta greggia
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali .		Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 57.02, 57.04
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso

Prodotti ottenuti		Lavorazione o *trasformazione* che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che *quando le condizioni* sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso.
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso.
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso.
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie e plastiche artificiali;		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Ottenuti a partire da filati

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da filati semplici
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da filati semplici
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
ex Cap. 60	Maglierie:		
	di fibre tessili sintetiche od artificiali continue o in fiocco		Ottenute a partire da materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03 incluso, da paste tessili o da prodotti chimici
	altre		Ottenute a partire da fibre naturali cardate o pettinate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati o da tessuti greggi
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenute a partire da filati o da tessuti greggi
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino . .		Ottenuti a partire da filati
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili		Ottenuti a partire da filati
61.07	Cravatte		Ottenute a partire da filati
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna		Ottenute a partire da filati
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati
ex 62.01	Coperte, diverse da quelle a riscaldamento elettrico		Ottenute a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio . .		Ottenuti a partire da filati

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
ex 64.02	Calzature diverse da quelle con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
ex 64.02	Calzatura con tomaia di cuoio naturale	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Ottenute a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire da filati
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato (anche sgrossato e smerigliato o pulito), tagliato in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, curvato o altrimenti lavorato (smussato, inciso, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 (incluso)	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 (incluso)	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 (incluso)	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Taglio senza laminazione di sbozzi in rotoli della voce n. 73.08	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi) barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.), di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi e lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
76.05	Polveri e pagliette di alluminio . . .		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi ecc., di alluminio, predisposti per esser utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto), polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.06	Lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco: polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi), gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 Kg per m²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.)		Montaggio per il quale vengono utilizzati parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da « prodotti originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei « prodotti originari »
ex Cap. 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85.14 e 85.15		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:
per le parti ed i pezzi originari: il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
il valore dei prodotti importati,
il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari » — e che tutti i transistori siano dei « prodotti originari »
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: — che almeno il 50 % del valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari » — e che tutti i transistori siano dei « prodotti originari »
Cap. 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Cap. 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:
per le parti ed i pezzi originari: il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;
per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
il valore dei prodotti importati,
il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »
ex Cap. 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 91.04 e 91.08		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria . .		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari »
ex Cap. 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono loro parti ed accessori, ad eccezione dei prodotti della voce numero 92.11		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono compresi i giradischi girafilm e girafili, con o senza lettore di suono		Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione: — che almeno il 50 %, in valore dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da « prodotti originari » — e che tutti i transistori utilizzati siano dei « prodotti originari »

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

per le parti ed i pezzi originari: il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio

per gli altri pezzi e parti le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
il valore dei prodotti importati,
il valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex 93.07	Pallini da caccia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le 'parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostratori, impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, calcolatrici e simili; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12

ALLEGATO III

ELENCO B

(Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce doganale	Denominazione	
ex 15.10	Alcoli grassi	Fabbricazione a partire da acidi grassi
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e politura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata, pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 40.01	Lastre « crêpe » di gomma per suole	Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce doganale	Denominazione	
ex 41.03	Pelli di meticci delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli di capre delle Indie riconciate	Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto: lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di prodotti di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette sfaccettate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, sfaccettati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso	Trasformazione degli acciai legati e acciai fini nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, la quale comporta il passaggio da una delle categorie sottoindicate ad un'altra di dette categorie: 1. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni; 2. Sbozzi di forgia; 3. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti; 4. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle miniere) e profilati; 5. Nastri; 6. Lamiere; 7. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce doganale	Denominazione	
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	*Conversione di metalline cuprifere*
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami
ex 75.01	Nichelio greggio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi *chimici delle metalline* « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi
ex 84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Motori e macchine motrici, diversi dai propulsori a reazione e dalle *turbine a gas*	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei pezzi utilizzati (1) sia rappresentato da prodotti originari
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.)	Montaggio per il quale vengono utilizzati delle parti e dei pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % dei pezzi utilizzati (1) per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da « prodotti originari », — che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei « prodotti originari »
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori d'avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori d'osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorate
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e di ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, di giavazzo e di *materie minerali simili al giavazzo*	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

(1) Per stabilire il valore dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

per le parti ed i pezzi originari: il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio dello Stato presso il quale avviene il montaggio;

per gli altri pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 della decisione determinante:
il valore dei prodotti importati,
il valore dei prodotti di origine indeterminata.

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti temporaneamente esclusi dall'applicazione della presente decisione

ex 03.01 B II	Filetti di pesci di mare, congelati
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07 B II	Oli vegetali ed alimentari
ex 15.13	Margarina
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
24.02 A, B e C	Sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da fumo
ex 27.07 B I	Oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come commestibili
da 27.09 a 27.16	Oli minerali e prodotti della loro distillazione Materie bituminose; cere minerali
29.01 A I	Idrocarburi
B II a) D I a)	— aciclici cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni — benzolo, toluolo, siloi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03 A	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi
ex 38.14 B I a) e b)	Additivi preparati per lubrificanti
38.19 E	Alchilideni in miscela
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.03	Pelli ovine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
ex 50.09, ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11, ex 53.12, ex 53.13 ex 54.05 ex 54.07, ex 55.08, ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati
ex capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi i motori a scoppio o a combustione interna, a pistone (84.06), i motori e macchine motrici diversi dai propulsori a reazione e dalle turbine a gas (84.08 C e D), i prodotti della voce 84.15 e le macchine per cucire (ex 84.41 A)
capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE YAOUNDE

A.Y. 1

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI — **CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES**
WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG — **CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER**

Y 000000

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto ....
(nome e cognome, o ragione sociale, ed indirizzo completo dell'esportatore)
....esportatore delle merci descritte qui di seguito:

Numero d'ordine	COLLI (1) Marche e numeri	Numero e natura	DESCRIZIONE DELLE MERCI	PESO LORDO (kg) od altra misura (hl, m³, ecc.)
1	2	3	4	5

Numero totale dei colli (col. 3).. } (in tutte
e quantità totali (col. 5).. } lettere)

Osservazioni

dichiaro che le merci sopradescritte si trovano in
....
nelle condizioni richieste per ottenere il presente certificato (2)

Paese membro di destinazione..

Fatto a ...., il ....

....
(firma dell'esportatore)

Menzione facoltativa)

Inviato del .... N° ....

VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme in base alle giustificazioni presentate ed al risultato dei controlli effettuati

Documento d'esportazione:

Modello .... N° ....

del..

Ufficio doganale di..

Timbro Ufficio

Il .... 19......

....
(firma del funzionario)

(1) Per le merci alla rinfusa indicare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, la targa del veicolo — ecc.
(2) Vedi le note indicative a tergo.

DOMANDA DI CONTROLLO
DEL PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. Y. 1

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato:

Fatto a ...., il ....

Timbro Ufficio

....
(firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di accertare che il presente certificato di circolazione A. Y. 1:

1. E' stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (1)
2. Non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedi le allegate osservazioni) (1).

Fatto a ...., il ....

Timbro Ufficio

....
(firma del funzionario)

(1) Cancellare la menzione inutile.

I. MERCI CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. Y. 1

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. Y. 1 soltano le merci che, nel Paese membro d'esportazione (*) sono comprese in una delle seguenti categorie:

1. **Merci interamente ottenute in detto Paese d'esportazione**

Sono considerate come interamente ottenute nel Paese membro d'esportazione:

a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti marini estratti dal mare con le sue navi;
g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.

2. **Merci ottenute in detto Paese membro d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati da un altro Paese membro**, i quali, all'esportazione, rispondevano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. Y. 1 nonché, eventualmente, dei prodotti della categoria 1 di cui sopra.

Nota: Quando una merce viene ottenuta in uno Stato membro della C. E. E. a partire da prodotti originari di uno Stato associato che non sia quello ove la merce verrà esportata, bisogna applicare le disposizioni relative alla categoria 3 che segue, a meno che lo Stato associato, dal quale le merci sono originarie, beneficia nello Stato associato di destinazione, dello stesso regime dello Stato membro della C.E.E.

3. **Merci ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle suddette categorie 1 e 2**, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati „prodotti terzi") siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni:

a) che abbino per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale (**) diversa da quella dei prodotti messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non siano comprese nell'elenco A allegato alla decisione del Consiglio d'Associazione riguardante la definizione di „prodotti originari";
b) oppure, pur risultando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
c) che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco B allegato alla decisione del Consiglio d'Associazione relativa alla definizione della nozione di „prodotti originari".

4. **Merci in un primo tempo importate da un Paese membro alla cui esportazione esse risultavano appartenenti ad una delle categorie 1, 2 o 3 di cui sopra e riesportate in tale stato verso un altro Paese membro.**

Questa regola non è tuttavia applicabile, per quanto riguarda gli Stati membri della C. E. E., alle merci importate da uno Stato associato e riesportate a destinazione di un altro Stato associato, a meno che lo Stato associato, dal quale i prodotti sono originari, beneficia, nello Stato associato di destinazione, dello stesso regime dello Stato membro della C.E.E.

Nota: In caso di applicazione della predetta regola, il Paese membro d'origine che deve figurare sul certificato di circolazione è quello dal quale le merci di cui trattasi sono state originariamente importate.

II. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. Y. 1

Il certificato di circolazione A. Y. 1 puo' esser utilizzato soltanto se le alle merci quali si riferisce vengono trasportate direttamente dal Paese membro d'esportazione nel Paese membro d'importazione.

Sono considerate come trasportate direttamente dal Paese membro d'esportazione nel Paese membro d'importazione:

a) le merci il cui trasporto avviene senza attraversamento del territorio di un paese non facente parte della Convenzione e senza trasbordo in tale paese;
b) le merci il cui trasporto ha luogo con attraversamento del territorio di uno o più paesi non facenti parte della Convenzione o con trasbordo in uno di tali paesi, a condizione che l'attraversamento di tali paesi avvenga con la scorta di un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro;
c) le merci che, senza essere scortate da un titolo di trasporto unico emesso da uno Stato membro, attraversano il territorio di uno o più paesi non facenti parte della Convenzione per essere imbarcate o dopo esser state sbarcate nei porti di Durban, Città del Capo, Porto Elisabetta, Beira, Algeri, Bona, Orano, Lobito, Bathurst e altri porti della foce del Gambia, Tema, Takoradi, Accra, Bata, Conacry, Mombassa, Tripoli, Burutu, Wari, Calabar, Lagos, Apapa, Port Harcourt, Porto Sudan, Dar-es-Salam, a condizione che siano soddisfatte le condizioni particolari stabilite per il soggiorno ed il trasporto in detti paesi.

III. REGOLE DA OSSERVARE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. Y. 1

1. Il certificato di circolazione A. Y. 1 è redatto in una delle lingue in cui è stipulata la Convenzione e in conformità con le disposizioni di diritto interno del Paese esportatore.

2. Il certificato di circolazione A. Y. 1 deve esser compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso si dovrà impiegare l'inchiostro e scrivere in carattere stampatello. Il documento non devé presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni sbagliate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica cosi' apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità doganali.

3. Ogni articolo indicato nel certificato di circolazione A. Y. 1 deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima iscrizione deve esser tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per consentirne l'identificazione.

5. L'esportatore (o il vettore) puo' completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione con un riferimento al documento di trasporto.

L'esportatore (o il vettore) riporterà sul documento di trasporto che scorta la spedizione delle merci il numero di serie del certificato A. Y. 1.

IV. PORTATA DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. Y. 1

Il certificato di circolazione A. Y. 1, quando viene utilizzato regolarmente, permette di ottenere nel Paese membro d'importazione, l'ammissione delle merci in esso descritte al beneficio dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, nonché di tutte le misure di effetto equivalente.

Il servizio della Dogana del Paese membro importatore puo' ove lo ritenga necessario, chiedere l'esibizione di ogni altro documento giustificativo, in particolare dei documenti di trasporto in base ai quali è stata effettuata la spedizione delle merci.

V. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. Y. 1

Il certificato di circolazione deve essere presentato all'ufficio doganale del Paese membro d'importazione nel quale si vuole introdurre la merce non oltre quattro mesi a decorrere dalla data del visto.

(*) I Paesi membri sono:

a) Gli Stati membri della C. E. E: il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa;

b) gli Stati associati: il Regno del Burundi, la Repubblica federale del Camerun, la Repubblica centroafricana, la Repubblica del Congo (Brazzaville), la Repubblica del Congo (Leopoldville), la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica del Dahomey, la Repubblica del Gabon, la Repubblica dell'Alto Volta, la Repubblica Malgascia, la Repubblica del Rwanda, la Repubblica del Senegal, la Repubblica del Mali, la Repubblica Islamitica di Mauritania, la Repubblica del Niger, la Repubblica Somala, la Repubblica del Ciad, la Repubblica del Togo.

(**) Per „voci doganali" si intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.

WILHELM KÜHLER VERLAG 495 Minden (Westf), Brückenkopf 2a, Fernruf (05 71) 62 40 und 63 74, Fernschreiber 09 7 812
6 Frankfurt (Main), Telemannstr. 13, Fernruf (06 11) 72 32 71 und 72 21 78, Fernschreiber 04 12 659
2 Hamburg 1, Schauenburgerstr. 6, Fernruf (04 11) 32 58 25 und 32 74 48, Fernschreiber 02 161 542
53 Bonn, Beethovenstr. 10, Fernruf (0 22 21) 3 23 86, Fernschreiber 08 86 815

Bestell-Nr. 747

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE YAOUNDE

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CERTIFICAÁT INZAKE GOEDERENVERKEER

Y 000000

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto ....

(nome e cognome, o ragione sociale, ed indirizzo completo dell'esportatore)

.... esportatore delle merci descritte qui di seguito:

Numero d'ordine	COLLI (1)		DESCRIZIONE DELLE MERCI	PESO LORDO (kg) od altra misura (hl, m³, ecc.)
	Marche e numeri	Numero e natura		
1	2	3	4	5

Numero totale dei colli (col. 3) .... } (in tutte lettere) --
e quantità totali (col. 5) .... }

Osservazioni

(Vedi a tergo il seguito della dichiarazione dell'esportatore)

(Seguito della dichiarazione dell'esportatore che figura nella pagina precedente)

DICHIARO che queste merci sono state ottenute in .... e rientrano nella categoria .... (1) di cui alla Nota I risultante a tergo del Certificato di Circolazione A. Y. 1.

PRECISO che le circostanze che hanno conferito a queste merci il carattere di « prodotti originari » sono le seguenti (2):

....

....

....

....

PRESENTO i seguenti (3) documenti giustificativi:

....

....

....

....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità responsabili, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del presente certificato, come pure ad accettare qualunque controllo, da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui si tratta.

CHIEDO il rilascio di un certificato di circolazione A. Y. 1 per queste merci.

Fatto a ...., il ....

Visto *il Ministro per le finanze:*

PRETI

....
(firma dell'esportatore)

---

(1) Menzionare il numero della categoria, completandolo eventualmente con l'indicazione del capoverso corrispondente.

(2) Da compilare soltanto se si tratta di merci nella cui fabbricazione siano entrati dei prodotti importati da un altro Paese membro o da un Paese terzo, oppure dei prodotti d'origine indeterminata.

Indicare i prodotti messi in opera, la loro voce doganale, la loro provenienza e, se necessario, i processi di fabbricazione conferenti l'origine del Paese membro di fabbricazione (applicazione dell'elenco B o delle condizioni speciali previste allo elenco A), le merci ottenute e la loro voce doganale.

Se i prodotti messi in opera non debbono superare, in valore, una data percentuale della merce ottenuta affinché possa essere conferito a quest'ultima il carattere di « prodotto originario », indicare:

— per i prodotti messi in opera:
  — il valore in dogana, se tali prodotti sono di origine terza;
  — il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio dello Stato in cui avviene la fabbricazione, se si tratta di prodotti d'origine indeterminata;
— per le merci ottenute: il prezzo « ex fabbrica », cioè quello pagato al fabbricante presso il quale è avvenuta la lavorazione o la trasformazione. Quando detta lavorazione o trasformazione ha luogo presso due o più imprese, il prezzo da prendere in considerazione è quello pagato all'ultimo fabbricante.

(3) Per esempio, certificati di circolazione A. Y. 1, documenti d'importazione, fatture, ecc. . . . . . relativi ai prodotti messi in opera e, eventualmente, alla merce importata da un altro Paese membro e destinata alla riesportazione tal quale.

WILHELM KÜHLER VERLAG 495 Minden (Westf), Brückenkopf 2a, Fernruf (05 71) 62 40 und 63 74, Fernschreiber 09 7 812
6 Frankfurt (Main), Telemannstr. 13, Fernruf (06 11) 72 32 71 und 72 21 78, Fernschreiber 04 12 059
2 Hamburg 1, Schauenburgerstr. 6, Fernruf (04 11) 32 58 25 und 32 74 48, Fernschreiber 02 161 542
53 Bonn, Beethovenstr. 10, Fernruf (0 22 21) 3 23 86, Fernschreiber 08 86 815
Bestell-Nr. 747

ASSOCIAZIONE C.E.E. - S.A.M.A.

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 29 aprile 1966 — CEE-EAMA/83/66 (CA 18)

Decisione n. 6/66 del Consiglio di Associazione (1) relativa alla definizione dei metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundé.

Il Comitato di Associazione,

Vista la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963, e in particolare il Titolo I,

Visto il Protocollo n. 3 di tale Convenzione, relativo al concetto di prodotti originari per l'applicazione della Convenzione.

Vista la decisione n. 5/66 adottata in data odierna e relativa alla definizione del concetto di « Prodotti originari » per l'applicazione del Titolo I della Convenzione,

Vista la delega di poteri conferita al Comitato dal Consiglio di Associazione nella seconda sessione del 7 aprile 1965 in vista dell'applicazione del Protocollo n. 3 della Convenzione,

Considerando la necessità, per il buon funzionamento della Convenzione, di organizzare una stretta cooperazione amministrativa tra i paesi facenti parte dell'Associazione per assicurare l'applicazione corretta e solidale delle disposizioni doganali della Convenzione, e in particolare delle norme della decisione relativa alla definizione del concetto di prodotti originari,

Decide:

Articolo 1

I metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la C.E.E. e i S.A.M.A. sono fissati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti, per quanto li concerne, a prendere le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1966.

Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 1966.

Il Presidente del Comitato di Associazione
A. BORSCHETTE

(1) Decisione presa dal Comitato di Associazione in base alla delega di competenza del Consiglio di Associazione il 22 aprile 1966.

ALLEGATO

Metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundé

CAPITOLO I

NORME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE A.Y.1

Articolo 1

Per l'esportatore

1. Spetta all'esportatore, o al suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione di esportazione, chiedere sotto la propria responsabilità il visto per un certificato di circolazione La domanda viene fatta su un modulo modello A.Y.1, debitamente compilato, conformemente alle disposizioni di cui al Titolo II della decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione del 22 aprile 1966 e secondo le norme indicate a tergo dell'originale del modello stesso.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un visto.

Articolo 2

Per la dogana

La dogana dello Stato membro, paese o territorio esportatore deve accertarsi che il modello A.Y.1 sia debitamente compilato. Essa verifica in particolare che la parte riservata alla indicazione delle merci sia stata compilata in modo che risulti impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la denominazione delle merci deve essere scritta senza interlinea. Qualora tale parte non sia completamente compilata, bisogna tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga scritta e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi delle righe.

Articolo 3

Il certificato di circolazione A.Y.1. costituisce il documento giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e contingentale preferenziale previsto dalla Convenzione di Associazione, per cui spetta all'ufficio doganale del paese esportatore verificare minuziosamente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni figuranti sul predetto certificato, procedendo alla verifica delle merci in esso indicate.

Articolo 4

Esportazione da uno Stato membro della Comunità Economica Europea

Il visto sul certificato di circolazione A.Y.1 viene concesso dalle autorità doganali d'uno Stato membro della Comunità Economica Europea:

1) quando le merci esportate sono state fabbricate nella Comunità senza incorporazione di prodotti importati da paesi non membri della Comunità;

2) quando le merci sono state fabbricate nella Comunità da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati dallo Stato associato in cui le merci vengono esportate;

3) quando le merci sono state fabbricate nella Comunità da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da uno Stato associato e sono riesportate in un altro Stato associato che accordi al primo Stato associato lo stesso regime riservato agli Stati membri della Comunità;

4) quando le merci sono state fabbricate nella Comunità da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da un paese che non faccia parte della Convenzione — o da uno Stato associato che non fruisca nello Stato associato di destinazione dello stesso regime riservato agli Stati membri della Comunità — le merci esportate sono classificate in una voce doganale (nomenclatura di Bruxelles) diversa da quella in cui sono classificati i prodotti utilizzati o incorporati, tenuto conto delle eccezioni riportate negli elenchi *A* e *B* allegati alla decisione del Consiglio di Associazione.

Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le suddette condizioni, la dogana ha ampia facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.

La dogana dello Stato suddetto si rifiuterà di concedere il visto su un certificato di circolazione A.Y.1 quando, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce sono destinate ad un paese che non fa parte della Convenzione.

Articolo 5

Esportazione da uno Stato associato

Il visto sul certificato di circolazione, modello A.Y.1, viene concesso dalle autorità doganali di uno Stato associato:

1) quando le merci esportate sono state fabbricate nello Stato associato, senza incorporazione di prodotti importati da paesi che non fanno parte della Convenzione;

2) quando le merci esportate sono state fabbricate nello Stato associato a partire da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da paesi che non fanno parte della Convenzione e le merci esportate sono classificate in una voce doganale, secondo la nomenclatura di Bruxelles, diversa da quella in cui sono classificati i prodotti utilizzati o incorporati, tenuto conto delle eccezioni riportate negli elenchi *A* e *B* allegati alla decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione.

Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le suddette condizioni, la dogana ha ampia facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.

La dogana dello Stato suddetto si rifiuterà di concedere il visto su un certificato di circolazione A.Y.1 quando, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce sono destinate ad un paese che non fa parte della Convenzione.

Articolo 6

Indicazione del modello di documento di esportazione utilizzato

Nella parte dei certificati riservata alla dogana, deve essere fatto riferimento alla data e al modello, o al numero d'ordine del documento di esportazione in base al quale la dichiarazione dell'esportatore è certificata conforme.

Articolo 7

Riesportazione tal quali

Quando un certificato di circolazione concerne prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato associato e che sono riesportati tal quali, i nuovi certificati rilasciati dallo Stato membro o dallo Stato associato ove si effettua la riesportazione devono obbligatoriamente indicare lo Stato membro o lo Stato associato in cui venne rilasciato il certificato di circolazione originario.

Articolo 8

Apposizione del bollo dell'ufficio doganale

Il bollo dell'ufficio doganale deve essere apposto mediante sigillo metallico, preferibilmente di acciaio. I paesi che fanno parte della Convenzione si comunicano l'un l'altro i modelli dei bolli autorizzati.

Articolo 9

Rilascio di certificati di circolazione provvisoria

1. Quando le merci con destinazione definitiva ignota esportate dagli Stati associati non sono coperte da un titolo di trasporto diretto emesso da uno Stato associato e transitano per il territorio di uno o più paesi che non fanno parte della Convenzione, senza che tale transito sia considerato una interruzione del trasporto diretto, l'esportatore ha la facoltà di chiedere il rilascio di un certificato di circolazione A.Y.1 provvisorio.

In tal caso, la menzione « PROVVISORIO » verrà scritta con inchiostro rosso sul certificato di circolazione sotto la voce « osservazioni ».

2. Quando le merci hanno ricevuto la loro destinazione definitiva, l'esportatore può chiedere che il certificato provvisorio di circolazione venga sostituito da un certificato definitivo. Questo ultimo può comprendere la totalità delle merci indicate nel certificato provvisorio o soltanto la parte delle merci destinate ad uno Stato membro. Il certificato provvisorio può anche essere sostituito da più certificati definitivi, se la spedizione è suddivisa in più parti prima dell'imbarco.

3. La sostituzione d'un certificato provvisorio mediante uno o più certificati definitivi deve essere chiesta per iscritto dall'esportatore. La richiesta deve essere accompagnata dal certificato provvisorio e da tutti i documenti atti a comprovare che le merci sono state inoltrate a destinazione di uno Stato membro.

La data del certificato di circolazione A.Y.1. definitivo è la data alla quale fu vistato il certificato provvisorio.

Articolo 10

Sostituzione del certificato A.Y.1 *mediante certificati dello stesso tipo*

1. La sostituzione di uno o più certificati di circolazione A.Y.1 mediante uno o più certificati A.Y.1 è sempre possibile, purchè sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.

2. Quando il nuovo certificato di circolazione A.Y.1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato associato e che sono riesportati tal quali, esso deve obbligatoriamente indicare lo Stato membro o lo Stato associato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario.

Articolo 11

Rilascio a posteriori di certificati di circolazione A.Y.1

1. Quando, in seguito ad errori od omissioni involontari, non è stata avanzata alcuna richiesta di certificato di circolazione al momento dell'esportazione delle merci, il certificato A.Y.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci ad esso relative.

In tal caso, l'esportatore deve:

farne richiesta per iscritto fornendo le indicazioni che riguardano la specie della merce, la sua quantità, l'imballaggio ed i contrassegni distintivi di cui essa è munita, nonchè il luogo e la data di spedizione;

attestare che non è stato rilasciato alcun certificato di circolazione A.Y.1 al momento dell'esportazione della merce in questione, precisando i motivi;

accludere un modulo di certificato A.Y.1 debitamente compilato e firmato.

2. La dogana può procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione A.Y.1 soltanto dopo avere verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati di circolazione A.Y.1 rilasciati a posteriori debbono recare la menzione « RILASCIATO A POSTERIORI ».

La dogana non può tuttavia rilasciare a posteriori il certificato di circolazione A.Y.1 qualora le merci abbiano ricevuto per destinazione il territorio d'un paese facente parte della Convenzione, soltanto dopo la loro effettiva esportazione.

Articolo 12

Rilascio di duplicati

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione A.Y.1, l'esportatore può chiedere alla dogana che lo aveva rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di questa ultima. Il duplicato così rilasciato deve recare la menzione « DUPLICATO » scritta in inchiostro rosso.

Il duplicato ha valore dalla data alla quale è stato vistato il certificato A.Y.1 originale.

Capitolo II

CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A.Y.1

Articolo 13

Trasporto diretto delle merci

E' considerato trasporto diretto il trasporto di merci effettuato senza transito sul territorio di un paese che non fa parte della Convenzione e senza trasbordo in tale paese.

Tuttavia, non sono considerati interruzioni di trasporto diretto:

a) gli scali nei porti situati nel territorio di paesi terzi che non fanno parte della Convenzione;

b) i trasbordi in tali porti, quando avvengano per causa di forza maggiore o quando siano dovuti a cause marittime;

c) il transito sul territorio di uno o più paesi che non fanno parte della Convenzione o il trasbordo in tali paesi, quando l'attraversamento si effettui con un titolo di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro o in uno Stato associato;

d) il transito sul territorio di uno o più paesi che non fanno parte della Convenzione quando l'attraversamento di tali paesi sia effettuato per ragioni geografiche.

In tal caso e qualora i prodotti non siano accompagnati da un titolo di trasporto unico rilasciato in uno Stato associato, le merci debbono transitare per uno dei porti seguenti:

Beira (Africa orientale portoghese)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)
Durban, Città del Capo, Port Elisabeth (Sudafrica)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)
Algeri, Bona, Orano (Algeria)	per gli scambi con il Niger
Lobito (Angola)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)
Bathurst ed altri porti della foce del Gambia	per gli scambi con il Senegal
Toma, Takoradi, Accra (Gana)	per gli scambi con l'Alto Volta
Bata (Guinea spagnola)	per gli scambi con il Gabon
Conakry (Guinea)	per gli scambi con il Mali
Mombassa (Kenya)	per gli scambi con il Burundi, il Congo (Léopoldville) e il Ruanda
Tripoli (Libia)	per gli scambi con il Niger e il Ciad
Burutu, Wari (Nigeria)	per gli scambi con il Camerun, il Niger e il Ciad
Calabar (Nigeria)	per gli scambi con il Camerun
Lagos, Apapa (Nigeria)	per gli scambi con il Camerun, il Dahomey, il Niger e il Ciad
Porto Harcourt (Nigeria)	per gli scambi con il Camerun e il Ciad
Porto Sudan (Sudan)	per gli scambi con il Ciad
Dar-es-Salam (Tanganica)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)
Durban, Città del Capo, Port Elisabeth (Unione Sudafricana)	per gli scambi con il Congo (Léopoldville)

Articolo 14

1. In caso di attraversamento del territorio dei paesi indicati all'articolo 13, le merci debbono rimanere sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito e non debbono esservi messe in libera pratica. Durante la loro permanenza nel paese di transito, le merci possono essere oggetto unicamente delle ordinarie manipolazioni intese a garantirne la conservazione tal quali.

2. La prova dell'adempimento delle suddette condizioni è fornita dalla presentazione d'una attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito, recante:

una descrizione esatta della merce;

la data d'imbarco o di sbarco delle merci, con l'indicazione delle rispettive navi;

una dichiarazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza delle merci.

Qualora sia impossibile produrre una siffatta attestazione, la dogana terrà conto di qualsiasi documento probante che le verrà esibito.

Articolo 15

Attestazione dei certificati di circolazione oltre il termine di presentazione

I certificati di circolazione A.Y.1 presentati alla dogana dello Stato membro o dello Stato associato importatore dopo la scadenza del prescritto termine di presentazione, di cui all'articolo 9 della decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione possono essere accettati in applicazione del regime preferenziale, qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore od a circostanze eccezionali.

Prescindendo da quanto precede, la dogana dello Stato membro o dello Stato associato importatore può accettare i certificati di circolazione quando le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine.

Articolo 16

Discordanza tra il certificato di circolazione A.Y.1 e le merci

Lievi discordanze tra il dichiarato del certificato di circolazione A.Y.1 e le merci importate non comportano ipso facto la nullità del certificato, se risulta chiaramente che il certificato si riferisce effettivamente alle merci predette.

CAPITOLO III
UTILIZZAZIONE DI PORTI FRANCHI DI ZONE FRANCHE E DI SCALI MERCI FRANCHI

Articolo 17

I paesi membri dell'Associazione prendono le necessarie misure al fine di evitare che le merci che vengono scambiate tra i paesi dell'Associazione sotto la scorta di un certificato A.Y.1 e che durante il trasporto effettuano una sosta in un porto franco, in una zona franca o in uno scalo merci franco situati sul loro territorio, subiscano, durante tale sosta, sostituzioni o manipolazioni.

CAPITOLO IV
PICCOLE SPEDIZIONI E BAGAGLI PERSONALI

Articolo 18

Sono esenti dalla presentazione di un certificato di circolazione A.Y.1 soltanto le piccole spedizioni ed i bagagli personali purchè siano costituiti da merci che rispondano alle condizioni previste nell'articolo 12 della decisione del Consiglio di Associazione del 22 aprile 1966.

CAPITOLO V
CONTROLLO A POSTERIORI DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE A.Y.1

Articolo 19

Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione A.Y.1 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta la dogana del paese importatore nutra dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni fornite alla dogana del paese esportatore per quanto concerne la reale origine della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

Articolo 20

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, la dogana del paese importatore rimanda il certificato alla dogana del paese esportatore, indicando i motivi di forma o di sostanza che giustificano un'inchiesta. Essa fornisce nell'ambito del possibile, tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere che le menzioni contenute nel certificato siano inesatte.

Articolo 21

I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alla dogana del paese importatore. Essi debbono permettere di accertare se il certificato contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se tali merci possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Articolo 22

Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra la dogana del paese importatore e quella del paese esportatore, o qualora esse pongano un problema di interpretazione della decisione del Consiglio di Associazione del 22 aprile 1966, le contestazioni stesse vengono sottoposte alle autorità designate dal Consiglio di Associazione.

Articolo 23

Ai fini del controllo a posteriori contemplato nel presente articolo, i documenti di esportazione o le copie di certificati di circolazione che li sostituiscono debbono essere conservati dalla dogana del paese membro esportatore per un periodo di due anni.

Visto, *il Ministro per le finanze:* PRETI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

PREZZO L. 350 (5151797) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.